



ISTITUTO COMPRESIVO DI FAGAGNA
SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO
DEI COMUNI DI FAGAGNA E SAN VITO DI FAGAGNA
Via del Castello 1 – 33034 Fagagna (UD) – Tel 0432/800258 – www.icfagagna.edu.it
E-mail: UDIC818009@istruzione.it – Pec: UDIC818009@pec.istruzione.it
Cod. Fisc. 94070960300 – Cod. Min. UDIC818009 – Cod. Univ. UF26R5



REGOLAMENTO DI VIGILANZA

Art.1 – Principi e finalità

Il presente Regolamento disciplina i comportamenti che i diversi soggetti della comunità educante devono attuare al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli studenti che frequentano l'Istituto.

CAPO I – Scuola Secondaria di I grado

Art.2 – Disposizioni organizzative preliminari

1. All'inizio di ogni anno scolastico, i genitori o tutori degli studenti comunicano la scelta della modalità autorizzata per l'uscita da scuola. Solo in caso motivato potranno essere autorizzati il cambio di modalità o l'aggiunta di nuovi delegati che vanno comunicati direttamente all'Istituto. Le modalità sono condivise con i docenti del Consiglio di classe.
2. Le modalità di uscita dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni sono:
 - a) uscita autonoma del minore autorizzata dai genitori in base all'art.19 bis del D.L. n.148 del 16-10-2017, convertito nella Legge n.172 del 4-12-2017; tale modalità di uscita viene applicata in caso di rientro a mezzo scuolabus o di raggiungimento a piedi del proprio domicilio o del punto di incontro dello studente con i genitori;
 - b) uscita accompagnato del minore: gli alunni vengono prelevati dai genitori (o delegati) al cancello principale della scuola.
3. Le modalità di uscita al termine delle lezioni si applicano, anche ai sensi della suddetta Legge, per l'uscita al termine delle lezioni, antimeridiane e pomeridiane, anche nel caso in cui per motivi diversi (sciopero, assemblee sindacali, attività previste nel PTOF, esami di Stato, uscite didattiche, ecc.) esse terminassero in orari differenti rispetto a quelli consueti.
4. La stessa norma stabilisce che detta autorizzazione esonera il personale scolastico e l'ente locale, gestore del servizio di trasporto, dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza.
5. Tale autorizzazione all'uscita può essere revocata dal Dirigente scolastico nei casi in cui venga a conoscenza di episodi che denotano nell'alunno/a il venir meno di un comportamento maturo e responsabile.
6. Il Referente mensa progetta la disposizione delle classi nei tavoli dei locali mensa, e affigge i relativi piani a fianco della porta di ingresso di ogni classe.
7. Il Referente di plesso per la sicurezza si assicura che in ogni aula, a fianco della porta di ingresso, siano presenti l'elenco degli alunni, i moduli per la raccolta delle informazioni in caso di evacuazione.

Art.3 – Ingresso alle attività scolastiche

1. I genitori assicurano la massima puntualità nell'arrivo degli studenti entro l'orario di inizio delle lezioni. Nell'attesa dell'inizio delle lezioni gli studenti attendono nello spazio antistante l'ingresso esterno della propria aula evitando assembramenti lungo le scale.
2. Il docente in servizio accoglie gli studenti in classe al suono della prima campana, che precede di 5 minuti l'inizio delle lezioni e compila tempestivamente il registro elettronico. Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni". Prima dell'entrata in aula all'inizio della giornata NON è assicurata la vigilanza da parte del personale scolastico. Gli insegnanti sono tenuti a segnalare al Dirigente i reiterati ritardi, le numerose o prolungate assenze o le assenze di dubbia motivazione che attiverà gli opportuni provvedimenti.
3. Le lezioni cominciano al suono della seconda campana.
4. Nel momento in cui un alunno viene affidato alla scuola, il Dirigente scolastico, i docenti, il personale ATA e gli educatori, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili dei danni che egli potrebbe arrecare a sé stesso, ad altre persone o alle cose.
5. I collaboratori scolastici responsabili dell'apertura del plesso collaborano con i docenti assicurando che non entrino persone non autorizzate, sorvegliano gli spazi comuni e l'ordinato accesso alle aule e presidiano costantemente il proprio piano di servizio.
6. Gli alunni in ritardo, per motivi diversi dal ritardo degli scuolabus, entrano dall'ingresso principale (e non dalle singole aule) dopo che il genitore ha giustificato l'entrata posticipata tramite registro elettronico e ha accompagnato lo studente fino alla consegna ai collaboratori scolastici.
7. La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività previste (ricerche, lavori di gruppo, uscite, ecc.). Le assenze vanno sempre giustificate tramite registro elettronico e in caso di assenze prolungate i genitori sono invitati a contattare i coordinatori di classe.
8. Al loro arrivo a Scuola, i docenti prendono visione del libro delle sostituzioni in portineria che è redatto dal Collaboratore del Dirigente seguendo i criteri di sostituzioni approvati. Il docente sostituito appone la propria firma per indicare di aver preso visione e accettare la sostituzione; in caso di impedimento, errore o per chiedere chiarimenti, gli insegnanti si rivolgono tempestivamente al Collaboratore del Dirigente.

Art.4 – Vigilanza durante le attività scolastiche

1. I docenti verificano la presenza degli alunni confrontandola con il registro di classe, allertando immediatamente la Dirigenza e i genitori in caso di alunno non presente al controappello. In caso di uscita anticipata o di entrata posticipata, verificano il relativo permesso sul Registro elettronico o sul modulo cartaceo, aggiornando di conseguenza il Registro elettronico.
2. In caso di ritardo o assenza il docente, oltre agli obblighi di comunicazione previsti dal rapporto di lavoro e regolati dal contratto, si premura di avvisare il Collaboratore del

Firmato digitalmente da MARIA ROSA CASTELLANO

Dirigente il prima possibile e in ogni caso entro il momento in cui dovrebbe prendere servizio, affinché organizzi prontamente la sostituzione secondo i criteri previsti, onde evitare di lasciare gli studenti senza vigilanza.

3. Durante le attività scolastiche, ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi. I docenti vigilano sul rispetto del Regolamento di disciplina adottato dall'Istituto, e provvedono come ivi previsto in caso di infrazione. In particolare i docenti si adoperano affinché:
 - a) il comportamento degli alunni sia improntato alla buona educazione;
 - b) gli alunni mantengano una corretta postura;
 - c) dispongano gli zaini in modo da ridurre l'ingombro;
 - d) venga effettuato il cambio dell'aria;
 - e) le aule vengano lasciate in ordine e pulite;
 - f) il referente della sicurezza venga informato su guasti, rotture o anomalie di strutture, impianti o attrezzature.
4. Durante lo svolgimento delle lezioni i docenti non possono essere distolti dal servizio (convocazioni, telefonate, ecc.) tranne per gravi e urgenti motivi. In questo caso egli ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare un collaboratore scolastico di vigilare temporaneamente in sua vece.
5. I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario di intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllando il rientro e, ove possibile, affidando la custodia ai collaboratori scolastici del piano, compatibilmente con la contemporanea presenza di almeno tre collaboratori.
6. I collaboratori scolastici effettuano la sorveglianza al proprio piano, effettuano con regolarità la ricognizione dei locali, segnalano guasti, rotture o anomalie di strutture, impianti o attrezzature al referente della sicurezza e controllano che le porte d'ingresso siano chiuse durante l'attività didattica.

Art.5 – Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti

1. L'insegnante che conclude l'ora di lezione rimane responsabile della vigilanza della classe fino all'arrivo del collega dell'ora successiva. In caso di difficoltà nel cambio dell'ora (es. docenti che devono scambiarsi le classi) il docente affida temporaneamente la vigilanza a colleghi al momento non impegnati, in compresenza o incaricati del sostegno, e in via residuale ai collaboratori scolastici, per condurre le operazioni di cambio dell'ora nel tempo più breve possibile.
2. I docenti entranti, non impegnati nell'ora precedente, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula per garantire un rapido cambio. Al cambio d'ora il nuovo docente verifica le presenze e aggiorna le variazioni sul registro in modo tempestivo.
3. I servizi igienici devono essere utilizzati dagli alunni, di regola, durante gli intervalli di metà mattinata e per la consumazione del pasto in mensa. Solo in casi di reale necessità il singolo alunno viene autorizzato, a discrezione e sotto la responsabilità dell'insegnante, all'uso dei servizi igienici al cambio d'ora.

Art.6 – Vigilanza durante gli spostamenti tra aule e/o edifici interni o esterni all'Istituto

1. Durante gli spostamenti i docenti in servizio sono tenuti a:
 - a) accompagnare/riportare gli allievi a/dalla destinazione prevista in modo ordinato;
 - b) vigilare affinché il trasferimento non rechi disturbo alle altre classi;
 - c) accompagnare la classe all'uscita della scuola se il termine dell'attività coincide con la fine delle lezioni.
2. L'avvicendamento dei docenti sorveglianti avviene secondo l'orario scolastico ordinario, a meno che non sia comunicata una diversa pianificazione per la specifica attività.

Art.7 – Vigilanza durante gli intervalli

1. Presso la portineria e nei piani del plesso sono collocati i prospetti con le zone di sorveglianza esterne per ogni classe.
2. Gli insegnanti addetti alla sorveglianza durante l'intervallo di metà mattinata e quello successivo alla consumazione del pasto in mensa sono individuati nell'orario scolastico, fatte salve eventuali sostituzioni disposte nel libro di cui all'art. 3 punto 5.
3. Gli alunni trascorrono il tempo dell'intervallo nella zona del giardino, in caso di bel tempo, o nei locali interni, in caso di brutto tempo. Durante l'intervallo i docenti si assicurano che gli alunni mantengano un comportamento corretto e tranquillo, evitando in particolare di correre, di gettare rifiuti fuori dai contenitori, di urlare e di sostare sull'erba.
4. I docenti sono tenuti a:
 - a) intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché venga rispettato il Regolamento di disciplina adottato dall'Istituto considerando che le situazioni di maggiore criticità si presentano proprio durante le ricreazioni;
 - b) prevenire, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose;
 - c) regolare un accesso ordinato ai servizi;
 - d) impedire la permanenza in classe qualora l'intervallo sia all'esterno;
 - e) controllare che gli alunni non si allontanino dall'istituto.
5. Al suono della campanella, che segnala la fine dell'intervallo, gli insegnanti dell'ora successiva accompagnano gli allievi dal luogo di ricreazione fino alla classe.
6. Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno collaborano con gli insegnanti sorvegliando al proprio piano gli spazi comuni e soprattutto i bagni in modo da evitare che si arrechino danni.

Art.8 – Vigilanza durante la mensa

1. Gli insegnanti addetti alla sorveglianza durante la consumazione del pasto in mensa sono individuati nell'orario scolastico, fatte salve eventuali sostituzioni.
2. Durante lo spostamento verso la mensa si osservano le medesime disposizioni di cui all'art. 6.
3. Gli insegnanti accompagnano le classi in mensa in modo ordinato. Durante la consumazione del pasto, gli alunni occupano i posti previsti nelle apposite piantine presenti nelle classi e nei locali della mensa e i posti decisi dal coordinatore e/o dagli insegnanti.
4. I docenti si assicurano che gli alunni mantengano un comportamento corretto e tranquillo durante il pasto, alzandosi dal tavolo solo con il permesso dell'insegnante

e mantenendo il massimo rispetto nei confronti dei compagni, degli insegnanti, del personale addetto alla distribuzione del pasto e nei confronti del cibo stesso.

5. Al termine della mensa gli insegnanti riaccompagnano gli alunni verso la scuola e vigilano durante l'intervallo come previsto all'art.7.

Art.9 – Uscita da scuola

1. I docenti autorizzano l'uscita anticipata di un allievo quando il genitore provvede alla compilazione sul registro elettronico del permesso. L'autorizzazione di uscita autonoma non è valida per eventuali uscite anticipate richieste dalla famiglia; in questo caso gli alunni devono essere prelevati dal collaboratore scolastico in classe e consegnati al genitore/tutore o delegato che si dovrà presentare all'ingresso principale.
2. I docenti fanno uscire gli allievi solo dopo il suono della campanella dalle uscite esterne di ogni classe, controllando che il tragitto avvenga in modo ordinato per evitare comportamenti pericolosi, schiamazzi e assembramenti.
3. L'insegnante si dispone in testa agli alunni e un alunno responsabile fa da chiudi-fila durante il tragitto fino al cancello principale della scuola.
4. Al cancello principale gli insegnanti si accertano che escano in modo ordinato prima gli allievi con uscita autonoma a piedi, poi quelli con uscita autonoma sugli scuolabus (solo quando gli scuolabus sono in posizione) e infine i minorenni con modalità di uscita accompagnata.
5. Nel caso in cui l'orario di arrivo di un autobus sia posticipato rispetto all'orario prestabilito per tutto l'anno, i docenti affideranno gli allievi al delegato preposto del Comune. Il docente avrà cura che gli allievi accompagnati vengano consegnati direttamente al genitore o persona delegata che deve presentarsi al cancello principale di entrata. In nessun caso gli alunni potranno recarsi a casa da soli in assenza di autorizzazione di uscita autonoma.
6. È responsabilità dei genitori la mancata custodia dei propri figli dopo l'uscita dal cortile al termine delle lezioni, dovessero farsi male o arrecare danno a persone o cose.
7. Se l'allievo non è autorizzato all'uscita autonoma, i genitori sono tenuti ad essere puntuali in modo che il ritiro avvenga nella massima sicurezza. Nel caso all'uscita da scuola non ci fosse un adulto ad accogliere l'alunno, esso continua ad essere sorvegliato dal docente, che, se impossibilitato a permanere, avvisa la dirigenza; trascorsi 15 minuti senza alcun ritiro, il personale scolastico informa l'autorità di Pubblica sicurezza per concordare le modalità di affidamento temporaneo del minore fino al reperimento dei familiari.

Art.10 – Uscite extrascolastiche

1. Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sono da considerarsi attività scolastiche. Ove possibile, si applicano le disposizioni dell'articolato soprastante. Il Dirigente Scolastico, al momento dell'incarico dei docenti accompagnatori, integra e adatta le disposizioni qui contenute e provvede ad assegnare gli insegnanti in rapporto uno ogni 15 studenti, salvo eventuali deroghe. In caso di partecipazione di alunni diversamente abili viene designato un accompagnatore fino a due alunni disabili su parere vincolante del Consiglio di classe.

2. Spetta agli insegnanti, durante le uscite, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene le regole semplici di educazione stradale.
3. I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella sorveglianza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate fuori dall'istituto e delle sue pertinenze.

Art.11 – Infortuni e malori

1. Se un allievo non può proseguire le attività didattiche per motivi di salute lievi, la famiglia, contattata dal collaboratore scolastico, viene a riprenderlo in modo tempestivo all'ingresso della scuola; nel mentre, l'allievo rimane nella stanza o zona destinata, sorvegliato dai collaboratori scolastici al piano.
2. Nel caso di un infortunio o malore di una certa entità di un alunno, il docente o il collaboratore scolastico responsabile della sorveglianza, mette immediatamente in atto tutte le azioni in suo potere per garantire la sicurezza, l'incolumità e l'eventuale soccorso dell'alunno ed è tenuto a:
 - a) chiedere l'intervento del pronto soccorso (112);
 - b) contattare gli esercenti la potestà genitoriale e il Dirigente Scolastico per concordare le modalità di gestione dell'evento;
 - c) contattare con sollecitudine l'Ufficio di Segreteria per informazioni sui termini e le modalità di denuncia dell'infortuni;
 - d) al termine dell'episodio informare la Dirigenza con una relazione scritta sull'accaduto.
3. Il personale ausiliario presente è tenuto a collaborare nella vigilanza del resto della classe se non sono presenti dei docenti.
4. Tutti gli alunni e docenti sono coperti per infortuni dall'assicurazione regionale e, nel caso di adesione volontaria, da un'assicurazione integrativa.

CAPO II – Scuola Primaria di Fagagna

Art.12 – Disposizioni organizzative preliminari

1. All'inizio di ogni anno scolastico, i genitori o tutori degli studenti comunicano la scelta della modalità autorizzata per l'uscita da scuola. Solo in caso motivato potranno essere autorizzati il cambio di modalità o l'aggiunta di nuovi delegati che vanno comunicati direttamente all'Istituto. In caso di emergenze i genitori informeranno direttamente gli insegnanti riguardo ad una eventuale variazione eccezionale della modalità d'uscita.
Le modalità sono condivise con i docenti del team di classe.
2. Le modalità di uscita dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni sono:
 - a) uscita accompagnata del minore: gli alunni vengono prelevati dai genitori (o delegati);
 - b) uscita accompagnata allo scuolabus.
3. Le modalità di uscita al termine delle lezioni si applicano per l'uscita al termine delle lezioni, antimeridiane e pomeridiane, anche nel caso in cui per motivi diversi (sciopero, assemblee sindacali, attività previste nel PTOF, uscite didattiche, ecc.)

esse terminassero in orari differenti rispetto a quelli consueti.

4. La modalità autorizzata può essere revocata dal Dirigente scolastico nei casi in cui venga a conoscenza di episodi che denotano nell'alunno/a il venir meno di un comportamento maturo e responsabile.
5. Il Referente mensa progetta la disposizione delle classi nei tavoli dei locali mensa sentito il parere del RSPP, e affigge i relativi piani a fianco della porta di ingresso di ogni classe.
6. Il Referente di plesso per la sicurezza si assicura che in ogni aula, a fianco della porta di ingresso, siano presenti l'elenco degli alunni, i moduli per la raccolta delle informazioni in caso di evacuazione.

Art.13 – Ingresso alle attività scolastiche

1. I genitori assicurano la massima puntualità nell'arrivo degli studenti entro l'orario di inizio delle lezioni. Nell'attesa dell'inizio delle lezioni gli studenti sorvegliati dai loro accompagnatori attenderanno nello spazio antistante l'ingresso esterno della propria aula evitando assembramenti.
2. Il servizio di pre-accoglienza viene attivato dal Comune per gli alunni che, per esigenze lavorative dei genitori, ne facciano richiesta.
3. Il docente in servizio accoglie gli studenti in classe al suono della campana. Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni". Prima dell'entrata in aula all'inizio della giornata NON è assicurata la vigilanza da parte del personale scolastico. Gli insegnanti sono tenuti a segnalare al Dirigente i reiterati ritardi, le numerose o prolungate assenze o le assenze di dubbia motivazione che attiverà gli opportuni provvedimenti.
4. Ad inizio d'anno si pianificano i turni degli insegnanti (tre per ogni turno) che preleveranno gli alunni che arrivano con lo scuolabus presso la fermata e li accompagneranno nelle rispettive aule. Qualora l'insegnante in servizio nella prima ora sia di turno nella mansione sopra citata, lo stesso verrà sostituito in classe dal personale collaboratore scolastico e/o dai colleghi che provvederanno all'accoglienza e alla vigilanza degli alunni accompagnati dai genitori.
5. I collaboratori scolastici responsabili dell'apertura del plesso collaborano con i docenti assicurando che non entrino persone non autorizzate, sorvegliano gli spazi comuni e l'ordinato accesso alle aule e presidiano costantemente il proprio piano di servizio.
6. Gli alunni in ritardo, per motivi diversi dal ritardo degli scuolabus, entrano dall'ingresso principale (e non dalle singole aule) dopo che il genitore ha giustificato l'entrata posticipata tramite registro elettronico e ha accompagnato lo studente fino alla consegna ai collaboratori scolastici.
7. La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività previste (ricerche, lavori di gruppo, uscite, ecc.). Le assenze vanno sempre giustificate tramite registro elettronico e in caso di assenze prolungate i genitori sono invitati a contattare gli insegnanti di classe.
8. Al loro arrivo a Scuola, i docenti prendono visione del piano delle sostituzioni affisso in bacheca che è redatto dal Fiduciario di plesso seguendo i criteri di sostituzioni approvati.

Art.14 – Vigilanza durante le attività scolastiche

Firmato digitalmente da MARIA ROSA CASTELLANO

1. I docenti verificano la presenza degli alunni confrontandola con il registro di classe. In caso di uscita anticipata o di entrata posticipata, verificano il relativo permesso sul Registro elettronico o sul modulo cartaceo, aggiornando di conseguenza il Registro elettronico.
2. In caso di ritardo o assenza il docente, oltre agli obblighi di comunicazione previsti dal rapporto di lavoro e regolati dal contratto, si premura di avvisare il Fiduciario di plesso il prima possibile e in ogni caso entro il momento in cui dovrebbe prendere servizio, affinché organizzi prontamente la sostituzione secondo i criteri previsti, onde evitare di lasciare gli studenti senza vigilanza.
3. Durante le attività scolastiche, ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi. I docenti vigilano sul rispetto del Regolamento di disciplina adottato dall'Istituto, e provvedono come ivi previsto in caso di infrazione. In particolare i docenti si adoperano affinché:
 - a) il comportamento degli alunni sia improntato alla buona educazione;
 - b) gli alunni mantengano una corretta postura;
 - c) dispongano gli zaini in modo da ridurre l'ingombro;
 - d) venga effettuato il cambio dell'aria;
 - e) le aule vengano lasciate in ordine e pulite;
 - f) il referente della sicurezza venga informato su guasti, rotture o anomalie di strutture, impianti o attrezzature.
4. Durante lo svolgimento delle lezioni i docenti non possono essere distolti dal servizio (convocazioni, telefonate, ecc.) tranne per gravi e urgenti motivi. In questo caso egli ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare un collaboratore scolastico di vigilare temporaneamente in sua vece.
5. I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario di intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllando il rientro e, ove possibile, affidando la custodia ai collaboratori scolastici del piano.
6. La classe che occupa l'Aula Mensa 2 seguirà modalità differenziate:
 - l'accesso ai servizi igienici può avvenire per gruppi di alunni sorvegliati o da un eventuale docente in compresenza o da un collaboratore scolastico; nel caso in cui non ci sia personale in compresenza o disponibilità momentanea dei collaboratori scolastici, l'insegnante presente in aula accompagnerà ai servizi igienici l'intera classe.
7. I collaboratori scolastici effettuano la sorveglianza al proprio piano, effettuano con regolarità la ricognizione dei locali, segnalano guasti, rotture o anomalie di strutture, impianti o attrezzature al referente della sicurezza e controllano che le porte d'ingresso siano chiuse durante l'attività didattica.

Art.15 – Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti

1. L'insegnante che conclude l'ora di lezione rimane responsabile della vigilanza della classe fino all'arrivo del collega dell'ora successiva. In caso di difficoltà nel cambio dell'ora (es. docenti che devono scambiarsi le classi) in compresenza o incaricati del sostegno, e in via residuale ai collaboratori scolastici, per condurre le operazioni di cambio dell'ora nel tempo più breve possibile.

2. I docenti entranti, non impegnati nell'ora precedente, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula per garantire un rapido cambio.
3. I servizi igienici devono essere utilizzati dagli alunni, di regola, durante gli intervalli di metà mattinata e per la consumazione del pasto in mensa. Solo in casi di reale necessità il singolo alunno viene autorizzato, a discrezione e sotto la responsabilità dell'insegnante, all'uso dei servizi igienici al cambio d'ora sorvegliato dal collaboratore.

Art.16 – Vigilanza durante gli spostamenti tra aule e/o edifici interni o esterni all'Istituto

1. Durante gli spostamenti i docenti in servizio sono tenuti a:
 - a) accompagnare/riportare gli allievi a/dalla destinazione prevista in modo ordinato;
 - b) vigilare affinché il trasferimento non rechi disturbo alle altre classi;
 - c) accompagnare la classe all'uscita della scuola se il termine dell'attività coincide con la fine delle lezioni.
2. L'avvicendamento dei docenti sorveglianti avviene secondo l'orario scolastico ordinario, a meno che non sia comunicata una diversa pianificazione per la specifica attività.

Art.17 – Vigilanza durante gli intervalli

1. Presso la portineria e nei piani del plesso sono collocati i prospetti con le zone di sorveglianza esterne per ogni classe.
2. Gli insegnanti addetti alla sorveglianza durante l'intervallo di metà mattinata e quello successivo alla consumazione del pasto in mensa sono individuati nell'orario scolastico, fatte salve eventuali sostituzioni disposte sul foglio di supplenza.
3. Gli alunni trascorrono il tempo dell'intervallo nella zona del giardino assegnata alla loro classe, in caso di bel tempo, nella propria aula e in atrio, in caso di brutto tempo. Durante l'intervallo i docenti si assicurano che gli alunni mantengano un comportamento corretto e tranquillo, evitando di gettare rifiuti fuori dai contenitori.
4. I docenti sono tenuti a:
 - a) intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché venga rispettato il Regolamento di disciplina adottato dall'Istituto considerando che le situazioni di maggiore criticità si presentano proprio durante le ricreazioni;
 - b) prevenire, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose;
 - c) regolare un accesso ordinato ai servizi;
 - d) impedire la permanenza in classe qualora l'intervallo sia all'esterno;
 - e) controllare che gli alunni non si allontanino dall'istituto.
5. Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno coadiuvano gli insegnanti sorvegliando al proprio piano gli spazi comuni e soprattutto i bagni in modo da evitare che si arrechino danni.

Art.18 – Vigilanza durante la mensa o durante il pasto

1. Gli insegnanti addetti alla sorveglianza durante la consumazione del pasto in mensa sono individuati nell'orario scolastico, fatte salve eventuali sostituzioni.
2. Durante lo spostamento verso la mensa si osservano le medesime disposizioni di

Firmato digitalmente da MARIA ROSA CASTELLANO

cui all'art. 16.

3. Gli insegnanti accompagnano le classi in mensa in modo ordinato. Durante la consumazione del pasto, gli alunni occupano i posti previsti nelle apposite piantine presenti nelle classi e nei locali della mensa e i posti decisi dal coordinatore e/o dagli insegnanti.
4. I docenti si assicurano che gli alunni mantengano un comportamento corretto e tranquillo durante il pasto, alzandosi dal tavolo solo con il permesso dell'insegnante e mantenendo il massimo rispetto nei confronti dei compagni, degli insegnanti, del personale addetto alla distribuzione del pasto e nei confronti del cibo stesso.
5. Al termine della mensa gli insegnanti riaccompagnano gli alunni verso le aule e vigilano durante l'intervallo come previsto all'art.17.

Art.19 – Uscita da scuola

1. I docenti autorizzano l'uscita anticipata di un allievo quando il genitore ne fa richiesta secondo le modalità previste.
2. I docenti fanno uscire gli allievi solo dopo il suono della campanella.
3. L'insegnante si dispone in testa agli alunni durante il tragitto fino al cancello della scuola.
4. Al cancello gli insegnanti si accertano della presenza dell'agente di polizia municipale o del volontario per l'attraversamento pedonale e della presenza del genitore o del delegato, che al di là delle strisce pedonali provvederà al ritiro dell'alunno. Infine i docenti provvedono ad accompagnare gli alunni allo scuolabus (solo quando questi sono in posizione).
5. È responsabilità dei genitori la mancata custodia dei propri figli dopo l'uscita dal cortile al termine delle lezioni, dovessero farsi male o arrecare danno a persone o cose.
6. I genitori sono tenuti ad essere puntuali in modo che il ritiro avvenga nella massima sicurezza e nel rispetto dei tempi lavorativi del personale scolastico. Nel caso all'uscita da scuola non ci fosse un adulto ad accogliere l'alunno, esso continua ad essere sorvegliato dal docente, che, se impossibilitato a permanere, consegna l'alunno al personale ATA. Trascorsi 15 minuti senza alcun ritiro, il personale scolastico informa il Dirigente che provvederà a contattare l'autorità di Pubblica sicurezza per concordare le modalità di affidamento temporaneo del minore fino al reperimento dei familiari.

Art.20 – Uscite extrascolastiche

1. Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sono da considerarsi attività scolastiche. Ove possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo soprastante. Il Dirigente Scolastico, al momento dell'incarico dei docenti accompagnatori, integra e adatta le disposizioni qui contenute e provvede ad assegnare gli insegnanti in rapporto uno ogni 15 studenti, salvo eventuali deroghe. In caso di partecipazione di alunni diversamente abili viene designato unaccompagnatore fino a due alunni disabili su parere vincolante del team di classe.
2. Spetta agli insegnanti, durante le uscite, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene le regole semplici di educazione stradale.
3. I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni

impartite, coadiuvano i docenti nella sorveglianza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate fuori dall'istituto e delle sue pertinenze.

Art.21 – Infortuni e malori

1. Se un allievo non può proseguire le attività didattiche per motivi di salute lievi, la famiglia, contattata dal personale scolastico, viene a riprenderlo in modo tempestivo all'ingresso della scuola; nel mentre, l'allievo rimane nella stanza o zona destinata, sorvegliato dai collaboratori scolastici al piano.
2. Nel caso di un infortunio o malore di una certa entità di un alunno, il docente o il collaboratore scolastico responsabile della sorveglianza, mette immediatamente in atto tutte le azioni in suo potere per garantire la sicurezza, l'incolumità e l'eventuale soccorso dell'alunno ed è tenuto a:
 - a) chiedere l'intervento del pronto soccorso (112);
 - b) contattare gli esercenti la potestà genitoriale e il Dirigente Scolastico per concordare le modalità di gestione dell'evento;
 - c) contattare con sollecitudine l'Ufficio di Segreteria per informazioni sui termini e le modalità di denuncia dell'infortuni;
 - d) al termine dell'episodio informare la Dirigenza con una relazione scritta sull'accaduto.
3. Il personale ausiliario presente è tenuto a collaborare nella vigilanza del resto della classe se non sono presenti dei docenti.
4. Tutti gli alunni e docenti sono coperti per infortuni dall'assicurazione regionale e, nel caso di adesione volontaria, da un'assicurazione integrativa.

CAPO III – Scuola Primaria Ciconicco

Art.22 – Disposizioni organizzative preliminari

1. All'inizio di ogni anno scolastico, i genitori o tutori degli studenti comunicano la scelta della modalità autorizzata per l'uscita da scuola. Solo in caso motivato potranno essere autorizzati il cambio di modalità o l'aggiunta di nuovi delegati che vanno comunicati direttamente all'Istituto. Le modalità sono condivise con i docenti del Plesso.
2. La modalità di uscita dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni è uscita accompagnata del minore: gli alunni vengono prelevati dai genitori (o delegati) al cancello.
3. La suddetta modalità si applica per l'uscita al termine delle lezioni, antimeridiane e pomeridiane, anche nel caso in cui per motivi diversi (sciopero, assemblee sindacali, attività previste nel PTOF, uscite didattiche, ecc.) esse terminassero in orari differenti rispetto a quelli consueti.
4. Il Referente di plesso per la Sicurezza progetta la disposizione delle classi nei tavoli dei locali mensa, e affigge i relativi piani a fianco della porta di ingresso di ogni classe.
5. Il Referente di plesso per la sicurezza si assicura che in ogni aula, a fianco della porta di ingresso, siano presenti l'elenco degli alunni, i moduli per la raccolta delle informazioni in caso di evacuazione.

Art.23 – Ingresso alle attività scolastiche

1. I genitori assicurano la massima puntualità nell'arrivo degli studenti entro l'orario di inizio delle lezioni. Nell'attesa dell'inizio delle lezioni gli studenti attenderanno nello spazio antistante l'ingresso esterno evitando assembramenti. Il servizio di pre-accoglienza viene attivato dal Comune per gli alunni che, per esigenze lavorative dei genitori, ne facciano richiesta.
2. Il docente in servizio accoglie gli studenti in classe al suono della campana, che precede di 5 minuti l'inizio delle lezioni e compila tempestivamente il registro elettronico. Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni". Prima dell'entrata in aula all'inizio della giornata NON è assicurata la vigilanza da parte del personale scolastico. Gli insegnanti sono tenuti a segnalare al Dirigente i reiterati ritardi, le numerose o prolungate assenze o le assenze di dubbia motivazione, che attiverà gli opportuni provvedimenti.
3. Le lezioni cominciano al suono della seconda campana.
4. Nel momento in cui un alunno viene affidato alla scuola, il Dirigente scolastico ed i docenti, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili dei danni che egli potrebbe arrecare a sé stesso, ad altre persone o alle cose.
5. I collaboratori scolastici responsabili dell'apertura del plesso collaborano con i docenti assicurando che non entrino persone non autorizzate, sorvegliano gli spazi comuni e l'ordinato accesso alle aule e presidiano costantemente il proprio piano di servizio.
6. Gli alunni in ritardo, per motivi diversi, entrano dall'ingresso principale dopo che il genitore ha giustificato l'entrata posticipata tramite registro elettronico e ha accompagnato lo studente fino alla consegna ai collaboratori scolastici, che li accompagnano nelle rispettive classi e il docente aggiorna il registro elettronico.
7. La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività previste (ricerche, lavori di gruppo, uscite, ecc). Le assenze vanno sempre giustificate tramite registro elettronico e in caso di assenze prolungate i genitori sono invitati a contattare i docenti di classe.

Art.24 – Vigilanza durante le attività scolastiche

1. I docenti verificano la presenza degli alunni confrontandola con il registro di classe. In caso di uscita anticipata o di entrata posticipata, verificano il relativo permesso sul Registro elettronico o sul modulo cartaceo, aggiornando di conseguenza il Registro elettronico.
2. In caso di ritardo o assenza il docente, oltre agli obblighi di comunicazione previsti dal rapporto di lavoro e regolati dal contratto, si premura di avvisare il Fiduciario di plesso il prima possibile e in ogni caso entro il momento in cui dovrebbe prendere servizio, affinché organizzi prontamente la sostituzione secondo i criteri previsti, onde evitare di lasciare gli studenti senza vigilanza.
3. Durante le attività scolastiche, ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi. I docenti

vigilano sul rispetto del Regolamento di disciplina adottato dall'Istituto, e provvedono come ivi previsto in caso di infrazione. In particolare i docenti si adoperano affinché:

- a) il comportamento degli alunni sia improntato alla buona educazione;
 - b) gli alunni mantengano una corretta postura;
 - c) dispongano gli zaini in modo da ridurre l'ingombro;
 - d) venga effettuato il cambio dell'aria;
 - e) le aule vengano lasciate in ordine e pulite;
 - f) il referente della sicurezza venga informato su guasti, rotture o anomalie di strutture, impianti o attrezzature.
4. Durante lo svolgimento delle lezioni i docenti non possono essere distolti dal servizio (convocazioni, telefonate, ecc.) tranne per gravi e urgenti motivi. In questo caso egli ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare un collaboratore scolastico di vigilare temporaneamente in sua vece.
5. I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario di intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllando il rientro e, ove possibile, affidando la custodia ai collaboratori scolastici del piano. I collaboratori scolastici effettuano la sorveglianza al proprio piano, effettuano con regolarità la ricognizione dei locali, segnalano guasti, rotture o anomalie di strutture, impianti o attrezzature al referente della sicurezza e controllano che le porte d'ingresso siano chiuse durante l'attività didattica.

Art.25 – Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti

1. L'insegnante che conclude l'ora di lezione rimane responsabile della vigilanza della classe fino all'arrivo del collega dell'ora successiva. In caso di difficoltà nel cambio dell'ora (es. docenti che devono scambiarsi le classi) il docente affida temporaneamente la vigilanza a colleghi al momento non impegnati, in compresenza o incaricati del sostegno, e in via residuale ai collaboratori scolastici, per condurre le operazioni di cambio dell'ora nel tempo più breve possibile.
2. I docenti entranti, non impegnati nell'ora precedente, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula per garantire un rapido cambio.
3. I servizi igienici devono essere utilizzati dagli alunni, di regola, durante gli intervalli di metà mattinata e per la consumazione del pasto in mensa. Solo in casi di reale necessità il singolo alunno viene autorizzato, a discrezione e sotto la responsabilità dell'insegnante, all'uso dei servizi igienici al cambio d'ora.

Art.26 – Vigilanza durante gli spostamenti tra aule e/o edifici interni o esterni all'Istituto

1. Durante gli spostamenti i docenti in servizio sono tenuti a:
 - a) accompagnare/riportare gli allievi a/dalla destinazione prevista in modo ordinato;
 - b) vigilare affinché il trasferimento non rechi disturbo alle altre classi;
 - c) accompagnare la classe all'uscita della scuola se il termine dell'attività coincide con la fine delle lezioni.
2. Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto.
3. L'avvicendamento dei docenti sorveglianti avviene secondo l'orario scolastico ordinario, a meno che non sia comunicata una diversa pianificazione per la specifica attività.

Art.27 – Vigilanza durante gli intervalli

1. Gli insegnanti addetti alla sorveglianza durante l'intervallo di metà mattinata e quello successivo alla consumazione del pasto in mensa sono individuati nell'orario scolastico, fatte salve eventuali sostituzioni.
2. Gli alunni trascorrono il tempo dell'intervallo nella zona del giardino assegnata alla loro classe, in caso di bel tempo, o nella propria aula, in caso di brutto tempo. Durante l'intervallo i docenti si assicurano che gli alunni mantengano un comportamento corretto e tranquillo, evitando in particolare di correre, di gettare rifiuti fuori dai contenitori, di urlare.
3. I docenti sono tenuti a:
 - a) intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché venga rispettato il Regolamento di disciplina adottato dall'Istituto considerando che le situazioni di maggiore criticità si presentano proprio durante le ricreazioni;
 - b) prevenire, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose;
 - c) regolare un accesso ordinato ai servizi;
 - d) impedire la permanenza in classe qualora l'intervallo sia all'esterno;
 - e) controllare che gli alunni non si allontanino dall'istituto.
4. Alla fine dell'intervallo i docenti riaccompagnano gli alunni nelle aule dove subentra il docente dell'ora successiva.
5. Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno collaborano con gli insegnanti sorvegliando al proprio piano gli spazi comuni e soprattutto i bagni in modo da evitare che si arrechino danni.

Art.28 – Vigilanza durante la mensa o durante il pasto in classe

1. Gli insegnanti addetti alla sorveglianza durante la consumazione del pasto in mensa o in classe sono individuati nell'orario scolastico, fatte salve eventuali sostituzioni.
2. Durante lo spostamento verso la mensa si osservano le medesime disposizioni di cui all'art. 26.
3. Gli insegnanti accompagnano le classi in mensa in modo ordinato. Durante la consumazione del pasto, gli alunni occupano i posti previsti dal coordinatore e/o dagli insegnanti.
4. I docenti si assicurano che gli alunni mantengano un comportamento corretto e tranquillo durante il pasto, alzandosi dal tavolo solo con il permesso dell'insegnante e mantenendo il massimo rispetto nei confronti dei compagni, degli insegnanti, del personale addetto alla distribuzione del pasto e nei confronti del cibo stesso.
5. Al termine della mensa gli insegnanti riaccompagnano gli alunni verso la scuola e vigilano durante l'intervallo come previsto all'art.27.

Art.29 – Uscita da scuola

1. I docenti autorizzano l'uscita anticipata di un allievo quando il genitore provvede alla compilazione sul registro elettronico del permesso; in questo caso gli alunni devono essere prelevati dal collaboratore scolastico in classe e consegnati al

- genitore/tutore o delegato che si dovrà presentare all'ingresso principale.
2. I docenti fanno uscire gli allievi solo dopo il suono della campanella dalle uscite stabilite per ogni classe, controllando che il tragitto avvenga in modo ordinato per evitare comportamenti pericolosi, schiamazzi e assembramenti.
 3. L'insegnante si dispone in testa agli alunni e un alunno responsabile fa da chiudi-fila durante il tragitto fino al cancello della scuola.
 4. Il docente avrà cura che gli allievi vengano consegnati direttamente al genitore o persona delegata maggiorenne che deve presentarsi al cancello di entrata. In nessun caso gli alunni potranno recarsi a casa da soli.
 5. È responsabilità dei genitori la mancata custodia dei propri figli dopo l'uscita dal cortile al termine delle lezioni, dovessero farsi male o arrecare danno a persone o cose.
 6. Nel caso all'uscita da scuola non ci fosse un adulto ad accogliere l'alunno, esso continua ad essere sorvegliato dal docente, che, se impossibilitato a permanere, avvisa la dirigenza; trascorsi 15 minuti senza alcun ritiro, il personale scolastico informa l'autorità di Pubblica sicurezza per concordare le modalità di affidamento temporaneo del minore fino al reperimento dei familiari.

Art.30 – Uscite extrascolastiche

1. Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sono da considerarsi attività scolastiche. Ove possibile, si applicano le disposizioni dell'articolato soprastante. Il Dirigente Scolastico, al momento dell'incarico dei docenti accompagnatori, integra e adatta le disposizioni qui contenute e provvede ad assegnare gli insegnanti in rapporto uno ogni 15 studenti, salvo eventuali deroghe. Gli alunni con disabilità vengono accompagnati anche dal docente di sostegno o educatori.
2. Spetta agli insegnanti, durante le uscite, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene le regole semplici di educazione stradale.

Art.31 – Infortuni e malori

1. Se un allievo non può proseguire le attività didattiche per motivi di salute lievi, la famiglia, contattata dal collaboratore scolastico, viene a riprenderlo in modo tempestivo all'ingresso della scuola; nel mentre, l'allievo rimane nella stanza o zona destinata, sorvegliato dai collaboratori scolastici al piano.
2. Nel caso di un infortunio o malore di una certa entità di un alunno, il docente o il collaboratore scolastico responsabile della sorveglianza, mette immediatamente in atto tutte le azioni in suo potere per garantire la sicurezza, l'incolumità e l'eventuale soccorso dell'alunno ed è tenuto a:
 - a) chiedere l'intervento del pronto soccorso (112);
 - b) contattare gli esercenti la potestà genitoriale e il Dirigente Scolastico per concordare le modalità di gestione dell'evento;
 - c) contattare con sollecitudine l'Ufficio di Segreteria per informazioni sui termini e le modalità di denuncia dell'infortuni;
 - d) al termine dell'episodio informare la Dirigenza con una relazione scritta sull'accaduto.
3. Il personale ausiliario presente è tenuto a collaborare nella vigilanza del resto della classe se non sono presenti dei docenti.

4. Tutti gli alunni e docenti sono coperti per infortuni dall'assicurazione regionale e, nel caso di adesione volontaria, da un'assicurazione integrativa.

CAPO IV – Scuola Primaria San Vito di Fagagna

Art.32 – Disposizioni organizzative preliminari

1. All'inizio di ogni anno scolastico, i genitori o tutori degli studenti comunicano la scelta della modalità autorizzata per l'uscita da scuola. Solo in caso motivato potranno essere autorizzati il cambio di modalità o l'aggiunta di nuovi delegati che vanno comunicati direttamente all'Istituto. Le modalità sono condivise con i docenti del plesso.
2. Le modalità di uscita dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni sono:
 - a) rientro tramite scuolabus: in tal caso i docenti affidano i minori al personale del servizio scuolabus;
 - b) uscita accompagnata del minore: gli alunni vengono prelevati dai genitori (o delegati) al cancello.
3. Le modalità di uscita al termine delle lezioni si applicano per l'uscita al termine delle lezioni, antimeridiane e pomeridiane, anche nel caso in cui per motivi diversi (sciopero, assemblee sindacali, attività previste nel PTOF, esami di Stato, uscite didattiche, ecc.) esse terminassero in orari differenti rispetto a quelli consueti.
4. Il Referente di plesso per la sicurezza si assicura che in ogni aula, a fianco della porta di ingresso, siano presenti l'elenco degli alunni, i moduli per la raccolta delle informazioni in caso di evacuazione.

Art.33 – Ingresso alle attività scolastiche

1. I genitori assicurano la massima puntualità nell'arrivo degli studenti entro l'orario di inizio delle lezioni. Nell'attesa dell'inizio delle lezioni gli studenti attenderanno nello spazio antistante il cancello di ingresso.
2. I docenti in servizio accolgono gli studenti all'ingresso della scuola al suono della campana, che precede di 5 minuti l'inizio delle lezioni, successivamente compilano il registro elettronico. Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni" e a segnalare al Dirigente i reiterati ritardi, le numerose o prolungate assenze. Gli alunni, che si avvalgono del servizio di pre- accoglienza erogato dal Comune, possono accedere ai locali della scuola a partire dall'orario prestabilito; la vigilanza spetta al personale designato dall'amministrazione comunale.
3. Nel momento in cui un alunno viene affidato alla scuola, il Dirigente scolastico ed i docenti, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili dei danni che egli potrebbe arrecare a sé stesso, ad altre persone o alle cose.
4. I collaboratori scolastici responsabili dell'apertura del plesso collaborano con i docenti assicurando che non entrino persone non autorizzate, sorvegliano e presidiano gli spazi comuni e l'ordinato accesso alle aule.
5. Gli alunni in ritardo, per motivi diversi dal ritardo dello scuolabus, entrano dall'ingresso principale (e non dalle singole aule) dopo che il genitore ha giustificato l'entrata posticipata tramite registro elettronico e ha accompagnato l'alunno consegnandolo ai collaboratori scolastici, che lo accompagnano nella rispettiva classe e il docente aggiorna il registro elettronico.

6. Le assenze vanno sempre giustificate tramite registro elettronico e in caso di assenze prolungate i genitori sono invitati a contattare gli insegnanti del plesso.
7. Il Fiduciario di Plesso organizza le sostituzioni dei colleghi assenti.

Art.34 – Vigilanza durante le attività scolastiche

1. I docenti verificano la presenza degli alunni con il registro di classe. In caso di uscita anticipata o di entrata posticipata, verificano il relativo permesso sul Registro elettronico o sul modulo cartaceo, aggiornando di conseguenza il Registro elettronico.
2. In caso di ritardo o assenza il docente, oltre agli obblighi di comunicazione previsti dal rapporto di lavoro e regolati dal contratto, si premura di avvisare il Fiduciario di plesso il prima possibile e in ogni caso entro il momento in cui dovrebbe prendere servizio, affinché organizzi prontamente la sostituzione secondo i criteri previsti, onde evitare di lasciare gli alunni senza vigilanza.
3. Durante le attività scolastiche, ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi. I docenti vigilano sul rispetto del Regolamento di disciplina adottato dall'Istituto, e provvedono come ivi previsto in caso di infrazione. In particolare i docenti si adoperano affinché:
 - a) il comportamento degli alunni sia improntato alla buona educazione;
 - b) gli alunni mantengano una corretta postura;
 - c) dispongano gli zaini in modo da ridurre l'ingombro;
 - d) venga effettuato il cambio dell'aria;
 - e) le aule vengano lasciate in ordine e pulite;
 - f) il referente della sicurezza venga informato su guasti, rotture o anomalie di strutture, impianti o attrezzature.
4. Durante lo svolgimento delle lezioni i docenti non possono essere distolti dal servizio (convocazioni, telefonate, ecc.) tranne per gravi e urgenti motivi. In questo caso egli ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare un collaboratore scolastico di vigilare temporaneamente in sua vece.
5. I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario di intervallo valutandone la necessità e sempre uno alla volta, controllando il rientro e, ove possibile, affidando la custodia ai collaboratori scolastici.
6. I collaboratori scolastici effettuano la sorveglianza degli spazi comuni, effettuano con regolarità la ricognizione dei locali, segnalano guasti, rotture o anomalie di strutture, impianti o attrezzature al referente della sicurezza e controllano che le porte d'ingresso siano chiuse durante l'attività didattica.

Art.35 – Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti

1. L'insegnante che conclude l'ora di lezione rimane responsabile della vigilanza della classe fino all'arrivo del collega dell'ora successiva. In caso di difficoltà nel cambio dell'ora (es. docenti che devono scambiarsi le classi) il docente affida temporaneamente la vigilanza a colleghi al momento non impegnati, in compresenza o incaricati del sostegno, e in via residuale ai collaboratori scolastici.
2. I servizi igienici devono essere utilizzati dagli alunni, di regola, durante gli intervalli

di metà mattinata e per la consumazione del pasto in mensa. Solo in casi di reale necessità il singolo alunno viene autorizzato, a discrezione e sotto la responsabilità dell'insegnante, all'uso dei servizi igienici al cambio d'ora.

Art.36 – Vigilanza durante gli spostamenti tra aule e/o edifici interni o esterni all'Istituto (mensa, palestra) Durante gli spostamenti i docenti in servizio sono tenuti a:

- a) accompagnare/riportare gli allievi a/dalla destinazione prevista in modo ordinato;
 - b) vigilare affinché il trasferimento non rechi disturbo alle altre classi;
 - c) accompagnare la classe all'uscita della scuola se il termine dell'attività coincide con la fine delle lezioni;
 - d) accompagnare la classe in mensa ed in palestra con lo scuolabus, secondo le modalità stabilite, vigilando durante la discesa dei bambini dallo scuolabus, il loro ingresso nei locali della mensa e della palestra dopo aver aperto e chiuso il cancello e parte. Si sottolinea che i locali adibiti a mensa e la palestra distano dalla scuola, per cui ogni spostamento avviene in più turni con lo scuolabus comunale, ciò coinvolge, ovviamente, più docenti per ogni turno.
2. L'avvicendamento dei docenti sorveglianti avviene secondo l'orario scolastico ordinario, a meno che non sia comunicata una diversa pianificazione per la specifica attività.

Art.37 – Vigilanza durante gli intervalli

1. Gli insegnanti addetti alla sorveglianza durante l'intervallo di metà mattinata e quello successivo alla consumazione del pasto in mensa sono individuati nell'orario scolastico, fatte salve eventuali sostituzioni.
2. Gli alunni trascorrono il tempo dell'intervallo in giardino, in caso di bel tempo, o nell'atrio, in caso di brutto tempo. I docenti si assicurano che, durante l'intervallo, gli alunni mantengono un comportamento corretto e tranquillo, evitando in particolare di correre, mantenendo il rispetto reciproco e dell'ambiente circostante.
3. I docenti sono tenuti a:
 - a) intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché venga rispettato il Regolamento di disciplina adottato dall'Istituto considerando che le situazioni di maggiore criticità si presentano proprio durante le ricreazioni;
 - b) prevenire, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose;
 - c) regolare un accesso ordinato ai servizi;
 - d) impedire la permanenza in classe qualora l'intervallo sia all'esterno;
 - e) controllare che gli alunni non si allontanino dalla scuola.
4. Alla fine dell'intervallo i docenti riaccompagnano gli alunni nelle aule, le lezioni proseguono come da orario.
5. Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno collaborano con gli insegnanti sorvegliando gli spazi comuni e soprattutto i bagni in modo da evitare che si arrechino danni.

Art.38 – Vigilanza durante la mensa

1. Gli insegnanti addetti alla sorveglianza durante la consumazione del pasto in mensa sono individuati nell'orario scolastico, fatte salve eventuali sostituzioni.
2. Lo spostamento verso la mensa avviene con lo scuolabus, con turni stabiliti all'inizio dell'anno scolastico.
3. Gli insegnanti accompagnano le classi in mensa in modo ordinato.
4. I docenti si assicurano che gli alunni mantengano un comportamento corretto e tranquillo durante il pasto, alzandosi dal tavolo solo con il permesso dell'insegnante e mantenendo il massimo rispetto nei confronti dei compagni, degli insegnanti, del personale addetto alla distribuzione del pasto e nei confronti del cibo stesso.
5. Al termine della mensa gli insegnanti riaccompagnano gli alunni a scuola e vigilano durante l'intervallo come previsto all'art.37.

Art.39 – Uscita da scuola

1. I docenti autorizzano l'uscita anticipata di un allievo quando il genitore provvede alla compilazione sul registro elettronico del permesso. In questo caso gli alunni devono essere prelevati dal collaboratore scolastico in classe e consegnati al genitore/tutore o delegato che si dovrà presentare all'ingresso principale.
2. I collaboratori scolastici verificano l'arrivo degli scuolabus e lo segnalano ai docenti.
3. I docenti fanno uscire gli allievi solo dopo il suono della campanella, all'arrivo degli scuolabus, disponendoli in atrio in modo ordinato per evitare comportamenti pericolosi.
4. Al cancello gli insegnanti si accertano che escano prima gli allievi che usufruiscono dello scuolabus, di seguito tutti gli altri.
5. È responsabilità dei genitori la mancata custodia dei propri figli dopo l'uscita dal cortile al termine delle lezioni, dovessero farsi male o arrecare danno a persone o cose.
6. I genitori sono tenuti ad essere puntuali in modo che il ritiro avvenga nella massima sicurezza. Nel caso all'uscita da scuola non ci fosse un adulto ad accogliere l'alunno, esso continua ad essere sorvegliato dal docente, che, se impossibilitato a permanere, avvisa la dirigenza; trascorsi 15 minuti senza alcun ritiro, il personale scolastico informa l'autorità di Pubblica sicurezza per concordare le modalità di affidamento temporaneo del minore fino al reperimento dei familiari.

Art.40 – Uscite extrascolastiche

1. Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sono da considerarsi attività scolastiche. Ove possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo soprastante. Il Dirigente Scolastico, al momento dell'incarico dei docenti accompagnatori, integra e adatta le disposizioni qui contenute e provvede ad assegnare gli insegnanti in rapporto uno ogni 15 studenti, salvo eventuali deroghe. In caso di partecipazione di alunni diversamente abili viene designato un accompagnatore fino a due alunni disabili su parere delle insegnanti del plesso.
2. Spetta agli insegnanti, durante le uscite, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene le regole semplici di educazione stradale.
3. I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella sorveglianza delle scolaresche durante le

attività programmate dal Collegio docenti e realizzate fuori dall'istituto e delle sue pertinenze.

Art.41 – Infortuni e malori

1. Se un allievo non può proseguire le attività didattiche per motivi di salute lievi, la famiglia, contattata dal personale scolastico, viene a riprenderlo in modo tempestivo all'ingresso della scuola; nel mentre, l'allievo rimane nella stanza o zona destinata, sorvegliato dai collaboratori scolastici al piano.
2. Nel caso di un infortunio o malore di una certa entità di un alunno, il docente o il collaboratore scolastico responsabile della sorveglianza, mette immediatamente in atto tutte le azioni in suo potere per garantire la sicurezza, l'incolumità e l'eventuale soccorso dell'alunno ed è tenuto a:
 - a) chiedere l'intervento del pronto soccorso (112);
 - b) contattare gli esercenti la potestà genitoriale e il Dirigente Scolastico per concordare le modalità di gestione dell'evento;
 - c) contattare con sollecitudine l'Ufficio di Segreteria per informazioni sui termini e le modalità di denuncia dell'infortuni;
 - d) al termine dell'episodio informare la Dirigenza con una relazione scritta sull'accaduto.
3. Il personale ausiliario presente è tenuto a collaborare nella vigilanza del resto della classe se non sono presenti dei docenti.
4. Tutti gli alunni e docenti sono coperti per infortuni dall'assicurazione regionale e, nel caso di adesione volontaria, da un'assicurazione integrativa.

CAPO V- Scuola dell'infanzia di Ciconicco

Art.42 – Disposizioni organizzative preliminari

1. All'inizio di ogni anno scolastico, i genitori o tutori degli studenti comunicano gli accompagnatori autorizzati all'uscita da scuola, che avverrà sempre e solo in presenza di un accompagnatore. La lista dei delegati potrà essere integrata con l'aggiunta di nuovi, comunicandolo direttamente all'insegnante della sezione.
2. Il Referente di plesso per la sicurezza si assicura che a fianco delle vie di esodo, siano presenti l'elenco degli alunni e i moduli per la raccolta delle informazioni in caso di evacuazione.

Art.43 – Ingresso alle attività scolastiche

1. L'entrata a scuola avverrà sempre e solo in presenza di un accompagnatore.
2. I genitori possono usufruire di un servizio di pre-accoglienza fornito e curato dall'amministrazione comunale durante il quale la sorveglianza e il presidio degli spazi assegnati ad esso sono a carico dell'educatore che svolgerà tale servizio. Il plesso viene comunque aperto dalla collaboratrice scolastica che sarà presente nei locali della scuola nelle funzioni previste dal contratto.
3. I genitori assicurano la massima puntualità nell'arrivo degli studenti entro l'orario stabilito dal plesso.
4. Il docente in servizio accoglie gli studenti in aula. Gli insegnanti sono tenuti a segnalare al Dirigente i reiterati ritardi, le numerose o prolungate assenze o le

assenze di dubbia motivazione che attiverà gli opportuni provvedimenti.

5. Nel momento in cui un alunno viene affidato alla scuola, il Dirigente scolastico ed i docenti, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili dei danni che egli potrebbe arrecare a sé stesso, ad altre persone o alle cose.
6. I collaboratori scolastici responsabili dell'apertura del plesso collaborano con i docenti assicurando che non entrino persone non autorizzate, sorvegliano gli spazi comuni e l'ordinato accesso alle aule e presidiano costantemente il proprio piano di servizio.
7. I genitori sono invitati a telefonare a scuola per giustificare le assenze dei propri figli entro l'inizio delle attività, soprattutto in caso di assenze prolungate.

Art.44 – Vigilanza durante le attività scolastiche

1. In caso di ritardo o assenza il docente, oltre agli obblighi di comunicazione previsti dal rapporto di lavoro e regolati dal contratto, si premura di avvisare il Fiduciario di plesso il prima possibile e in ogni caso entro il momento in cui dovrebbe prendere servizio, affinché organizzi prontamente la sostituzione secondo i criteri previsti, onde evitare di lasciare gli studenti senza vigilanza.
2. I genitori degli alunni che per motivi personali hanno la necessità di entrare in ritardo o uscire in anticipo dovranno giustificarli utilizzando gli appositi moduli e consegnarli alla collaboratrice scolastica o all'insegnante di sezione. Il bambino, in entrambi i casi, entra o esce dall'ingresso principale accompagnato dai collaboratori scolastici o dall'insegnante di sezione.
3. I docenti verificano quotidianamente il numero di bambini presenti in sezione facendo l'appello, segnando sul registro cartaceo i presenti, gli assenti e gli ingressi posticipati. In caso di uscita anticipata o di entrata posticipata, verificano il permesso compilato dal genitore.
4. Durante le attività scolastiche, ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori. In particolare i docenti si adoperano affinché:
 - a) il comportamento degli alunni sia improntato alla buona educazione;
 - b) venga effettuato il cambio dell'aria;
 - c) le aule vengano lasciate in ordine;
 - d) si adottino tutte quelle misure organizzative e preventive per andare ad evitare situazioni di pericolo derivanti da comportamenti sbagliati o da un'ambientescolastico compromesso nella struttura e negli arredi. A tal riguardo i docenti e il collaboratore scolastico sono tenuti a collaborare in forma attiva con il referente per la sicurezza, segnalando qualsiasi forma di criticità (guasti, rotture, anomalie di impianti e/o attrezzature) permettendo le dovute e tempestive segnalazione atte ad eliminarla.
5. Durante lo svolgimento delle lezioni i docenti non possono essere distolti dal servizio (convocazioni, telefonate, ecc.) tranne per gravi e urgenti motivi. In questo caso egli ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare un collaboratore scolastico di vigilare temporaneamente in sua vece.
6. I docenti concedono agli alunni di usufruire del bagno in autonomia in quanto questi si trovano all'interno delle aule di appartenenza, ma sempre monitorando i tempi di assenza e avvalendosi del collaboratore scolastico. Se la richiesta di utilizzo del bagno avviene mentre ci si trova all'esterno della scuola (in giardino) allora sicuramente il bambino potrà accedervi solo sorvegliato del collaboratore

scolastico.

7. I collaboratori scolastici controllano che le porte d'ingresso e i portoni della scuola siano chiusi durante l'attività didattica.

Art.45 – Vigilanza durante gli spostamenti tra aule e/o edifici interni o esterni all'Istituto

1. Durante gli spostamenti i docenti in servizio sono tenuti ad accompagnare/riportare gli allievi a/dalla destinazione prevista in modo ordinato.
2. Un'insegnante condurrà la fila e un'altra insegnante o collaboratrice scolastica la chiuderà in modo tale da avere sempre tutti i bambini "a vista".
3. Gli spostamenti all'esterno degli spazi di pertinenza della scuola devono avvenire sempre e solo in presenza di almeno due adulti (docenti o docente e collaboratore scolastico).

Art.46 – Vigilanza durante i momenti di gioco libero

1. Gli alunni trascorrono il tempo del gioco libero dopo pranzo nella zona del giardino, in caso di bel tempo, o nella propria aula e/o in salone, in caso di brutto tempo.
2. I docenti sono tenuti a:
 - a) prevenire, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose intervenendo tempestivamente;
 - b) regolare un accesso ordinato e sorvegliato ai bagni;
 - c) impedire la permanenza dei bambini all'interno della scuola mentre gli altri sono all'esterno.
3. Durante il gioco libero i collaboratori scolastici di turno coadiuvano gli insegnanti sorvegliando gli spazi comuni e soprattutto i bagni nell'intento di dare supporto ai bambini che li utilizzano.

Art.47 – Vigilanza durante la mensa

1. Gli insegnanti addetti alla sorveglianza durante la consumazione del pasto in mensa o in classe sono individuati nell'orario scolastico, fatte salve eventuali sostituzioni.
2. I docenti presenti in mensa si occupano non solo della sorveglianza, ma sono di ausilio ai bambini durante la consumazione del pasto (come il taglio della carne, la distribuzione dell'acqua, sostegno ai più piccoli nell'approccio al cibo, etc.)
3. Durante lo spostamento verso la mensa si osservano le medesime disposizioni di cui all'art. 45.
4. Durante la consumazione del pasto, gli alunni occupano i posti preparati nei locali della mensa e i posti decisi dal coordinatore e/o dagli insegnanti.
5. I docenti si assicurano che gli alunni mantengano un comportamento corretto e tranquillo durante il pasto, alzandosi dal tavolo solo con il permesso dell'insegnante e mantenendo il massimo rispetto nei confronti dei compagni, degli insegnanti, del personale addetto alla distribuzione del pasto e nei confronti del cibo stesso.
6. Al termine della mensa gli insegnanti riaccompagnano gli alunni verso la scuola e vigilano durante il gioco libero come previsto all'art.46.

Art.48 – Uscita da scuola

1. L'uscita dai locali scolastici avverrà sempre e solo in presenza di un accompagnatore del minore: gli alunni vengono prelevati dai genitori (o delegati) all'ingresso della scuola.
2. L'elenco degli accompagnatori di cui all'art. 42 si applica anche nel caso in cui per motivi diversi (sciopero, assemblee sindacali, apertura del plesso solo mezza giornata) le lezioni terminassero in orari differenti rispetto a quelli consueti.
3. I docenti autorizzano l'uscita anticipata di un allievo quando il genitore provvede alla compilazione dell'apposito modulo. In questo caso gli alunni devono essere prelevati dal collaboratore scolastico in classe e consegnati al genitore/tutore o delegato che si dovrà presentare all'ingresso principale.
4. I docenti fanno uscire gli allievi in due modalità diverse:
 - a) Nella prima uscita di fine mattinata, gli alunni devono essere prelevati dal collaboratore scolastico in classe o in giardino e consegnati al genitore/tutore o delegato che si dovrà presentare all'ingresso principale;
 - b) Nella seconda uscita di fine pomeriggio consegnandoli personalmente solo al genitore/tutore o delegato all'ingresso principale della scuola.
5. I genitori sono tenuti a rispettare scrupolosamente l'orario d'uscita da scuola dei bambini. Nel caso che all'uscita da scuola non ci fosse un adulto, l'alunno continua ad essere sorvegliato dal docente, che dopo 5 minuti senza alcun ritiro, telefona alla famiglia. Se anche con la telefonata non si riuscisse a rintracciare un adulto tra i numeri resi disponibili dalla famiglia stessa, il personale scolastico informa l'autorità di Pubblica sicurezza per concordare le modalità di affidamento temporaneo del minore fino al reperimento dei familiari.

Art.49 – Uscite extrascolastiche

1. Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sono da considerarsi attività scolastiche. Ove possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo soprastante. Il Dirigente Scolastico, al momento dell'incarico dei docenti accompagnatori, integra e adatta le disposizioni qui contenute e provvede ad assegnare gli insegnanti in rapporto uno ogni 15 studenti, salvo eventuali deroghe. In caso di partecipazione di alunni diversamente abili viene designato un accompagnatore fino a due alunni disabili.
2. Spetta agli insegnanti, durante le uscite, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene le regole semplici di educazione stradale e di educazione civica.
3. I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella sorveglianza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate fuori dall'istituto e delle sue pertinenze.

Art.50 – Infortuni e malori

1. Se un allievo non può proseguire le attività didattiche per motivi di salute lievi, la famiglia, contattata dal collaboratore scolastico, viene a riprenderlo in modo tempestivo all'ingresso della scuola; nel mentre, l'allievo rimane nella stanza o zona destinata, sorvegliato dai collaboratori scolastici.

2. Nel caso di un infortunio o malore di una certa entità di un alunno, il docente o il collaboratore scolastico responsabile della sorveglianza, mette immediatamente in atto tutte le azioni in suo potere per garantire la sicurezza, l'incolumità e l'eventuale soccorso dell'alunno ed è tenuto a:
 - a) chiedere l'intervento del pronto soccorso (112);
 - b) contattare gli esercenti la potestà genitoriale e il Dirigente Scolastico per concordare le modalità di gestione dell'evento;
 - c) contattare con sollecitudine l'Ufficio di Segreteria per informazioni sui termini e le modalità di denuncia dell'infortuni;
 - d) al termine dell'episodio informare la Dirigenza con una relazione scritta sull'accaduto.
3. Il personale ausiliario presente è tenuto a collaborare nella vigilanza del resto della classe se non sono presenti dei docenti.
4. Tutti gli alunni e docenti sono coperti per infortuni dall'assicurazione regionale e, nel caso di adesione volontaria, da un'assicurazione integrativa.

CAPO VI- Scuola dell'infanzia di Madrisio

Art.51 – Disposizioni organizzative preliminari

1. All'inizio di ogni anno scolastico, i genitori o tutori degli studenti comunicano la scelta dei delegati per l'uscita da scuola che avverrà sempre e solo in presenza di un accompagnatore. La lista dei delegati potrà essere integrata con l'aggiunta di nuovi, comunicandolo direttamente all'insegnante della sezione per iscritto. Tutti i delegati devono essere maggiorenni.
2. Il Referente di plesso per la sicurezza si assicura che a fianco delle vie di esodo, siano presenti l'elenco degli alunni e i moduli per la raccolta delle informazioni in caso di evacuazione.

Art.52 – Ingresso/uscita alle/dalle attività scolastiche

1. L'entrata a scuola avverrà sempre e solo in presenza di un accompagnatore che consegnerà l'alunno ad un docente.
2. I genitori possono usufruire di un servizio di pre-accoglienza fornito e curato dall'amministrazione comunale durante il quale la sorveglianza e il presidio degli spazi assegnati ad esso sono a carico dell'educatore che svolgerà tale servizio. Il plesso viene comunque aperto dalla collaboratrice scolastica che sarà presente nei locali della scuola nelle funzioni previste dal contratto.
3. I genitori assicurano la massima puntualità nell'arrivo degli studenti entro l'orario stabilito dal plesso.
4. Il docente in servizio accoglie gli studenti all'ingresso. Gli insegnanti sono tenuti a segnalare al Dirigente i reiterati ritardi, le numerose o prolungate assenze o le assenze di dubbia motivazione. A cura del Dirigente l'attivazione degli opportuni provvedimenti.
5. Nel momento in cui un alunno viene affidato alla scuola, il Dirigente scolastico ed i docenti, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili dei danni che egli potrebbe arrecare a sé stesso, ad altre persone o alle cose.
6. I collaboratori scolastici, responsabili dell'apertura del plesso, collaborano con i docenti:
 - a) vigilando sull'ingresso, assicurando in tal modo che non possano entrare

persone non autorizzate;

b) sorvegliando gli spazi comuni e presidiando costantemente entrambi i piani di servizio all'occorrenza.

7. L'uscita dai locali scolastici avverrà sempre e solo in presenza di un accompagnatore del minore: gli alunni vengono prelevati dai genitori (o delegati maggiorenni) all'ingresso della scuola.
8. L'elenco degli accompagnatori di cui all'art. 51 si applica anche nel caso in cui per motivi diversi (sciopero, assemblee sindacali, apertura del plesso solo mezza giornata) le lezioni terminassero in orari differenti rispetto a quelli consueti.
9. I genitori degli alunni che per motivi personali hanno la saltuaria necessità di entrare in ritardo o uscire in anticipo, dovranno giustificarli utilizzando gli appositi moduli e consegnarli ad un'insegnante. Il bambino, in entrambi i casi, entra o esce dall'ingresso principale accompagnato da un'insegnante.
10. I genitori sono invitati a telefonare a scuola entro l'inizio delle attività, già dal primo giorno di assenza dei propri figli per giustificarla, soprattutto in caso di assenze prolungate.

Art.53 – Vigilanza durante le attività scolastiche

1. In caso di ritardo o assenza del docente, oltre agli obblighi di comunicazione previsti dal rapporto di lavoro e regolati dal contratto, quest'ultimo si premura di avvisare il Fiduciario di plesso il prima possibile e in ogni caso entro il momento in cui dovrebbe prendere servizio, affinché organizzi prontamente la sostituzione secondo i criteri previsti, onde evitare di lasciare gli studenti senza vigilanza.
2. I docenti verificano quotidianamente il numero di bambini presenti in sezione facendo l'appello, segnando sul registro cartaceo i presenti, gli assenti e gli ingressi posticipati. In caso di uscita anticipata o di entrata posticipata, verificano il permesso compilato dal genitore.
3. Durante le attività scolastiche, ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori. In particolare i docenti si adoperano affinché:
 - a) il comportamento degli alunni sia improntato alla buona educazione;
 - b) venga effettuato il cambio dell'aria;
 - c) le aule vengano lasciate in ordine;
 - d) si adottino tutte quelle misure organizzative e preventive per andare ad evitare situazioni di pericolo derivanti da comportamenti sbagliati o da un'ambiente scolastico compromesso nella struttura e negli arredi. A tal riguardo i docenti e il collaboratore scolastico sono tenuti a collaborare in forma attiva con il referente per la sicurezza, segnalando qualsiasi forma di criticità (guasti, rotture, anomalie di impianti e/o attrezzature) permettendo le dovute e tempestive segnalazioni atte ad eliminarla.
4. Durante lo svolgimento delle lezioni i docenti non possono essere distolti dal servizio (convocazioni, telefonate, ecc.) tranne per gravi e urgenti motivi. In questo caso egli ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare un collaboratore scolastico di vigilare temporaneamente in sua vece.
5. Gli alunni usufruiscono del bagno sempre sotto la sorveglianza di un docente o di un collaboratore scolastico. Se la richiesta di utilizzo del bagno avviene mentre ci si trova all'esterno della scuola (in giardino), sarà richiesta l'assistenza di un collaboratore scolastico che accompagnerà il bambino e lo sorveglierà per il tempo necessario all'utilizzo dei servizi igienici, e successivamente lo riaccompagnerà dal docente.

6. I collaboratori scolastici controllano che le porte d'ingresso e i portoni della scuola siano chiusi durante l'attività didattica. Il cancello d'ingresso dovrà essere chiuso al termine della fascia oraria di accoglienza al mattino e riaperto solo nel momento dell'uscita al termine delle attività didattiche.

Art.54 – Vigilanza durante gli spostamenti tra aule e/o edifici interni o esterni all'Istituto

1. Durante gli spostamenti i docenti in servizio sono tenuti ad accompagnare/riportare gli allievi a/dalla destinazione prevista in modo ordinato.
2. Un'insegnante condurrà la fila e un'altra insegnante o collaboratrice scolastica la chiuderà in modo tale da avere sempre tutti i bambini "a vista".

Art.55 – Vigilanza durante i momenti di gioco libero

1. Gli alunni trascorrono il tempo del gioco libero dopo pranzo nella zona del giardino, in caso di bel tempo, in salone, in caso di brutto tempo.
2. I docenti sono tenuti a:
 - a) prevenire, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose intervenendo tempestivamente;
 - b) regolare un accesso ordinato e sorvegliato ai bagni;
 - c) impedire la permanenza dei bambini non sorvegliati all'interno della scuola mentre gli altri sono all'esterno.
3. Durante il gioco libero i collaboratori scolastici di turno coadiuvano gli insegnanti sorvegliando gli spazi comuni e soprattutto i bagni al fine di vigilare e dare supporto ai bambini che li utilizzano.

Art.56 – Vigilanza durante la mensa

1. Gli insegnanti addetti alla sorveglianza durante la consumazione del pasto in mensa sono individuati nell'orario scolastico, fatte salve eventuali sostituzioni.
2. I docenti presenti in mensa si occupano non solo della sorveglianza, ma sono di ausilio ai bambini durante la consumazione del pasto.
3. Durante la consumazione del pasto, gli alunni occupano i posti preparati nei locali della mensa e decisi dagli insegnanti.
4. I docenti si assicurano che gli alunni mantengano un comportamento corretto e tranquillo durante il pasto, alzandosi dal tavolo solo con il permesso dell'insegnante e mantenendo il massimo rispetto nei confronti dei compagni, degli insegnanti, del personale addetto alla distribuzione del pasto e nei confronti del cibo stesso.
5. Al termine della mensa gli insegnanti vigilano durante il gioco libero come previsto all'art.55.

Art.57 – Uscita da scuola

1. I docenti autorizzano la saltuaria uscita anticipata di un allievo quando il genitore provvede alla compilazione dell'apposito modulo. In questo caso gli alunni devono essere prelevati dal genitore/tutore o delegato che si dovrà presentare all'ingresso principale e saranno consegnati dall'insegnante.
2. I docenti fanno uscire gli allievi consegnandoli personalmente solo al genitore/tutore o delegato all'ingresso principale o secondario della scuola, in base

all'organizzazione del piano di uscita in vigore.

3. I genitori sono tenuti a rispettare scrupolosamente gli orari di uscita, sia intermedia (prima o dopo pranzo) che al termine delle lezioni.
4. Nel caso che all'uscita da scuola non ci fosse un adulto, l'alunno continua ad essere sorvegliato dal docente, che dopo 5 minuti senza alcun ritiro, telefona alla famiglia. Se anche con la telefonata non si riuscisse a rintracciare un adulto tra i numeri resi disponibili dalla famiglia stessa, il personale scolastico informa l'autorità di Pubblica sicurezza per concordare le modalità di affidamento temporaneo del minore fino al reperimento dei familiari.

Art.58 – Uscite extrascolastiche

1. Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sono da considerarsi attività scolastiche. Ove possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo soprastante. Il Dirigente Scolastico, al momento dell'incarico dei docenti accompagnatori, integra e adatta le disposizioni qui contenute e provvede ad assegnare gli insegnanti in rapporto uno ogni 15 studenti, salvo eventuali deroghe. In caso di partecipazione di alunni diversamente abili viene designato un accompagnatore fino a due alunni disabili.
2. Spetta agli insegnanti, durante le uscite, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare riguardo alle regole di educazione stradale e di educazione civica.
3. I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella sorveglianza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate fuori dall'istituto e delle sue pertinenze.

Art.59 – Infortuni e malori

1. Se un allievo non può proseguire le attività didattiche per motivi di salute lievi, la famiglia, contattata dal docente, viene a riprenderlo in modo tempestivo all'ingresso della scuola. Nell'attesa, l'allievo rimane nella stanza o zona destinata, sorvegliato dai collaboratori scolastici o da un docente. Nel caso di un infortunio o malore di una certa entità di un alunno, il docente o il collaboratore scolastico responsabile della sorveglianza, mette immediatamente in atto tutte le azioni in suo potere per garantire la sicurezza, l'incolumità e l'eventuale soccorso dell'alunno ed è tenuto a:
 - a) chiedere l'intervento del pronto soccorso (112);
 - b) contattare gli esercenti la potestà genitoriale e il Dirigente Scolastico per concordare le modalità di gestione dell'evento;
 - c) contattare con sollecitudine l'Ufficio di Segreteria per informazioni sui termini e le modalità di denuncia dell'infortuni;
 - d) al termine dell'episodio informare la Dirigenza con una relazione scritta sull'accaduto.
2. Il personale ausiliario presente è tenuto a collaborare nella vigilanza del resto della classe se non sono presenti i docenti.
3. Tutti gli alunni e docenti sono coperti per infortuni dall'assicurazione regionale e, nel caso di adesione volontaria, da un'assicurazione integrativa.

CAPO VII - Scuola dell'infanzia di Silvella

Art.60 – Disposizioni organizzative preliminari

1. All'inizio di ogni anno scolastico, i genitori o tutori degli studenti comunicano la scelta della modalità autorizzata per l'uscita da scuola e le persone delegate al ritiro dei minori. La lista dei delegati può essere integrata scrivendo il nuovo nominativo nel modulo predisposto dall'istituto e consegnando la fotocopia del documento di identità del delegato all'insegnante della sezione. Per deleghe giornaliere il genitore lo comunica alle insegnanti e presenta una dichiarazione scritta.
2. Le modalità di uscita dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni sono:
 - a) Uscita a mezzo scuolabus: le docenti e/o il collaboratore scolastico accompagnano gli studenti affidandoli all'accompagnatore e/o autista;
 - b) Uscita "accompagnato" del minore: gli alunni vengono prelevati dai genitori (o delegati maggiorenni) alla porta di ingresso della scuola.
3. Il Referente di plesso per la sicurezza si assicura che a fianco delle vie di esodo, siano presenti l'elenco degli alunni e i moduli per la raccolta delle informazioni in caso di evacuazione.

Art.61 – Ingresso alle attività scolastiche

1. L'entrata a scuola avviene sempre e solo in presenza di un accompagnatore che consegna l'alunno al docente o al collaboratore scolastico.
2. I genitori possono usufruire di un servizio di pre-accoglienza fornito e curato dall'amministrazione comunale durante il quale la sorveglianza e il presidio degli spazi assegnati ad esso sono a carico dell'educatore che svolge tale servizio. Il plesso viene comunque aperto dal collaboratore scolastico che è presente nei locali della scuola nelle funzioni previste dal contratto.
3. I genitori assicurano la massima puntualità nell'arrivo degli studenti entro l'orario stabilito dal plesso.
4. I genitori possono accedere al salone di ingresso, dove sono posizionali gli armadietti, per aiutare gli alunni. Nella fase di ambientamento dei "piccoli" (o nuovi iscritti) i genitori possono accompagnare personalmente gli alunni nelle rispettive aule.
5. I docenti in servizio e/o il collaboratore scolastico arrivano 5 minuti prima dell'apertura della scuola ed escono a prendere gli alunni che arrivano con lo scuolabus presso la fermata.
6. All'orario di apertura le docenti si recano nelle rispettive aule per accogliere gli altri studenti mentre il collaboratore scolastico vigila il salone d'ingresso.
7. Gli insegnanti sono tenuti a segnalare al Dirigente i reiterati ritardi, le numerose o prolungate assenze o le assenze di dubbia motivazione che attiverà gli opportuni provvedimenti. Nel momento in cui un alunno viene affidato alla scuola, il Dirigente scolastico ed i docenti, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili dei danni che egli potrebbe arrecare a sé stesso, ad altre persone o alle cose.
8. I collaboratori scolastici, responsabili dell'apertura del plesso, collaborano con i docenti assicurando che non entrino persone non autorizzate, sorvegliano gli spazi comuni e l'ordinato accesso alle aule e presidiano costantemente il proprio piano di servizio.
9. I genitori sono invitati a telefonare a scuola per giustificare le assenze dei propri figli, entro l'inizio delle attività, soprattutto in caso di assenze prolungate.

Art.62 – Vigilanza durante le attività scolastiche

1. In caso di ritardo o assenza il docente, oltre agli obblighi di comunicazione previsti dal rapporto di lavoro e regolati dal contratto, si premura di avvisare il Fiduciario di plesso il prima possibile e in ogni caso entro il momento in cui dovrebbe prendere servizio, affinché organizzi prontamente la sostituzione secondo i criteri previsti, onde evitare di lasciare gli studenti senza vigilanza.
2. I genitori degli alunni che, per motivi personali, hanno la necessità di entrare in ritardo o uscire in anticipo devono giustificare la richiesta utilizzando gli appositi moduli da consegnare al collaboratore scolastico o all' insegnante di sezione. Il bambino, in entrambi i casi, entra o esce dall'ingresso principale accompagnato dai collaboratori scolastici o dall'insegnante di sezione.
3. I docenti verificano quotidianamente il numero di bambini presenti in sezione facendo l'appello, segnando sul registro cartaceo i presenti e gli assenti. In caso di uscita anticipata o di entrata posticipata, verificano il permesso compilato dal genitore.
4. Durante le attività scolastiche, ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori. In particolare i docenti si adoperano affinché:
 - a) il comportamento degli alunni sia improntato alla buona educazione;
 - b) venga effettuato il cambio dell'aria;
 - c) le aule vengano lasciate in ordine;
 - d) si adottino tutte quelle misure organizzative e preventive per andare ad evitare situazioni di pericolo derivanti da comportamenti sbagliati o da un'ambiente scolastico compromesso nella struttura e negli arredi. A tal riguardo i docenti e il collaboratore scolastico sono tenuti a collaborare in forma attiva con il referente per la sicurezza, segnalando qualsiasi forma di criticità (guasti, rotture, anomalie di impianti e/o attrezzature) permettendo le dovute e tempestive segnalazione atte ad eliminarla.
5. Durante lo svolgimento delle lezioni i docenti non possono essere distolti dal servizio (convocazioni, telefonate, ecc.) tranne per gravi e urgenti motivi. In questo caso egli ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare un collaboratore scolastico di vigilare temporaneamente in sua vece.
6. Durante le attività scolastiche i collaboratori scolastici di turno coadiuvano gli insegnanti sorvegliando gli spazi comuni e soprattutto i bagni al fine di vigilare e dare supporto ai bambini che li utilizzano.
7. I collaboratori scolastici controllano che le porte d'ingresso e i portoni della scuola siano chiusi durante l'attività didattica e vigilano le uscite durante i momenti di ingresso e di uscita degli alunni.

Art.63 – Vigilanza durante gli spostamenti tra aule e/o edifici interni o esterni all'Istituto

Durante gli spostamenti i docenti in servizio sono tenuti a:

- a) accompagnare/riportare gli allievi a/dalla destinazione prevista in modo ordinato;
- b) negli spostamenti che prevedano maggiori rischi (esempio: le scale per salire al primo piano per raggiungere con i piccoli il dormitorio o la palestra) un'insegnante condurrà la fila e un'altra insegnante o collaboratore scolastico la chiuderà in modo tale da avere sempre tutti i bambini "a vista";
- c) gli spostamenti all'esterno degli spazi di pertinenza della scuola devono

avvenire sempre e solo in presenza di almeno due adulti (docenti o docente e collaboratore scolastico).

Art.64 – Vigilanza durante i momenti di gioco libero

1. Gli alunni trascorrono il tempo del gioco libero, al mattino e dopo pranzo, nella zona del giardino, in caso di bel tempo, o nella propria aula/salone, in caso di brutto tempo.
2. I docenti sono tenuti a:
 - a) prevenire, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose intervenendo tempestivamente;
 - b) regolare un accesso ordinato e sorvegliato ai bagni;
 - c) impedire la permanenza dei bambini all'interno della scuola mentre gli altri sono all'esterno.
3. Durante il gioco libero i collaboratori scolastici di turno coadiuvano gli insegnanti sorvegliando gli spazi comuni e soprattutto i bagni al fine di vigilare e dare supporto ai bambini che li utilizzano.

Art.65 – Vigilanza durante la mensa

1. Gli insegnanti addetti alla sorveglianza durante la consumazione del pasto in mensa sono individuati nell'orario scolastico, fatte salve eventuali sostituzioni.
2. I docenti presenti in mensa non si occupano solo della sorveglianza ma anche dell'ausilio ai bambini durante la consumazione del pasto.
3. Durante la consumazione del pasto, gli alunni occupano i posti preparati nei locali della mensa e i posti decisi dagli insegnanti.
4. I docenti si assicurano che gli alunni mantengano un comportamento corretto e tranquillo durante il pasto, alzandosi dal tavolo solo con il permesso dell'insegnante e mantenendo il massimo rispetto nei confronti dei compagni, degli insegnanti, del personale addetto alla distribuzione del pasto e nei confronti del cibo stesso.
5. Durante la mensa i collaboratori scolastici di turno coadiuvano gli insegnanti sorvegliando gli spazi comuni e soprattutto i bagni al fine di vigilare e dare supporto ai bambini che li utilizzano.

Art.66 – Uscita da scuola

1. Le modalità di uscita di cui all'art. 60 si applicano a tutti gli orari di uscita, anche nel caso in cui per motivi diversi (sciopero, assemblee sindacali, apertura del plesso solo mezza giornata) le lezioni terminassero in orari differenti rispetto a quelli consueti.
2. I docenti autorizzano la saltuaria uscita anticipata di un allievo quando il genitore provvede alla compilazione dell'apposito modulo. L'alunno verrà accompagnato all'ingresso principale dal collaboratore scolastico o dall'insegnante di sezione.
3. I genitori sono tenuti a rispettare scrupolosamente gli orari di uscita, sia intermedia (prima o dopo il pranzo) che al termine delle lezioni.
4. Nel caso che all'uscita da scuola non ci fosse un adulto, l'alunno continua ad essere sorvegliato dal docente, che dopo 5 minuti senza alcun ritiro, telefona alla famiglia. Se anche con la telefonata non si riuscisse a rintracciare un adulto tra i numeri resi disponibili dalla famiglia stessa, il personale scolastico informa l'autorità

di Pubblica sicurezza per concordare le modalità di affidamento temporaneo del minore fino al reperimento dei familiari.

Art.67 – Uscite extrascolastiche

1. Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sono da considerarsi attività scolastiche. Il Dirigente Scolastico, al momento dell'incarico dei docenti accompagnatori, integra e adatta le disposizioni qui contenute e provvede ad assegnare gli insegnanti in rapporto uno ogni 15 studenti, salvo eventuali deroghe. In caso di partecipazione di alunni con disabilità viene designato un accompagnatore fino a due alunni disabili.
2. Spetta agli insegnanti, durante le uscite, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene le regole semplici di educazione stradale e di educazione civica.
3. I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella sorveglianza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate fuori dall'istituto e delle sue pertinenze.

Art.68 – Infortuni e malori

1. Se un allievo non può proseguire le attività didattiche per motivi di salute lievi, la famiglia, contattata dal docente, viene a riprenderlo in modo tempestivo all'ingresso della scuola. Nell'attesa l'allievo rimane nella stanza o zona destinata, sorvegliato dai collaboratori scolastici o da un docente.
2. Nel caso di un infortunio o malore di una certa entità di un alunno, il docente o il collaboratore scolastico responsabile della sorveglianza, mette immediatamente in atto tutte le azioni in suo potere per garantire la sicurezza, l'incolumità e l'eventuale soccorso dell'alunno ed è tenuto a:
 - a) chiedere l'intervento del pronto soccorso (112);
 - b) contattare gli esercenti la potestà genitoriale e il Dirigente Scolastico per concordare le modalità di gestione dell'evento;
 - c) contattare con sollecitudine l'Ufficio di Segreteria per informazioni sui termini e le modalità di denuncia dell'infortuni;
 - d) al termine dell'episodio informare la Dirigenza con una relazione scritta sull'accaduto.
3. Il personale ausiliario presente è tenuto a collaborare nella vigilanza del resto della classe se non sono presenti dei docenti.
4. Tutti gli alunni e docenti sono coperti per infortuni dall'assicurazione regionale e, nel caso di adesione volontaria, da un'assicurazione integrativa.

CAPO VIII – Disposizioni finali

Art.69 - Integrazioni

1. Nel caso di condizioni contingenti eccezionali o non previste dal presente Regolamento il Dirigente Scolastico può impartire, con proprio provvedimento motivato, disposizioni a integrazione di quelle contenute nel presente Regolamento, anche in deroga a queste ultime.
2. Tali disposizioni hanno efficacia temporanea e, qualora si ravveda la necessità di

un cambiamento permanente, devono essere ratificate dal Consiglio di Istituto a integrazione o modifica del presente Regolamento.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta dell'11 dicembre 2025